



COMUNE DI BUSSOLENGO

Provincia di Verona

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N° 184 DEL 05/08/2025

Proposta N° 189 del 04/08/2025

OGGETTO:	“89^ SAGRA DI SAN LORENZO A PESCANTINA” – DIVIETO DI TRANSITO AL TRAFFICO VEICOLARE SUL PONTE DI COLLEGAMENTO TRA BUSSOLENGO E PESCANTINA NELLA GIORNATA DAL GIORNO 6 AGOSTO 2025 ALL’11 AGOSTO 2025. - MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE
----------	--

IL RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

VISTO che nel periodo dal 06 agosto 2025 all’ 11 Agosto 2025 nell’ambito dell’89^ Sagra di San Lorenzo a Pescantina il VR nel Ponte di collegamento tra Bussolengo e Pescantina è necessario provvedere alla chiusura totale del traffico veicolare per lo svolgimento dell’evento sopra descritto.

CONSIDERATO che l’organizzazione della manifestazione comporterà l’utilizzo del ponte di collegamento tra Bussolengo e Pescantina dalle ore 08:00 del 6 agosto 2025 alle ore 19:00 dell’11 agosto 2025;

RITENUTO necessario a tutela della sicurezza e incolumità pubblica, in considerazione del numeroso afflusso di visitatori di dover interdire la circolazione stradale nei tratti interessati dalla manifestazione, deviando il traffico su altre vie e strade comunali.

VISTA l’ordinanza di modifica alla circolazione del Comune di Pescantina n. 64 del 31/07/2025;

RICHIAMATI l’art. 7 c. 3 e l’art. 6 c. 4 lett. a) del codice della strada D.lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. che dispone la possibilità di sospendere o di limitare la circolazione temporaneamente nei casi previsti dalla legge;

VISTO l’art. 5 c. 3 del codice della strada D.lgs. 30/04/1992 n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti di regolamentazione della circolazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;

VISTO il decreto sindacale di nomina del Comandante del Corpo Polizia Locale in data 01.03.2024 di prot, 009812/24

ATTESTATA la propria competenza in materia;

ORDINA

Dalle ore 08:00 del 06 Agosto 2025 alle ore 19:00 dell'11 Agosto 2025, sul ponte di collegamento tra Bussolengo e Pescantina (tra L.ge Trento di Bussolengo (VR) e via Ponte di Pescantina (VR), in entrambi i sensi di marcia, nell'area interessata dalla manifestazione, e comunque fino a termine delle operazioni di smontaggio, si istituiscono temporaneamente i seguenti obblighi e limitazioni:

- Istituzione del divieto di transito dalle ore 08:00 del 06 Agosto 2025 alle ore 01:00 del 07 Agosto 2025;
- Istituzione del divieto di transito dalle ore 17:30 del 07 Agosto 2025 alle ore 01:00 del 08 Agosto 2025;
- Istituzione del divieto di transito dalle ore 17:30 del 08 Agosto 2025 alle ore 01:00 del 09 Agosto 2025;
- Istituzione del divieto di transito dalle ore 17:30 del 09 Agosto 2025 alle ore 01:00 del 10 Agosto 2025;
- Istituzione del divieto di transito dalle ore 17:30 del 10 Agosto 2025 alle ore 19:00 dell'11 Agosto 2025;
- È fatto obbligo ai veicoli provenienti da L.ge Trento, giunti in corrispondenza del Ponte di collegamento tra Bussolengo e Pescantina, di proseguire diritto direzione di marcia via dei Prati.
- È fatto obbligo per i veicoli provenienti da via dei Prati percorrendo L.ge Trento, giunti in corrispondenza del ponte di collegamento tra Bussolengo e Pescantina, di proseguire diritto direzione di marcia via Citella.
- Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h sul L.ge Trento, tratto compreso tra l'intersezione tra L.ge Trento e via dei Prati e L.ge Trento e via dei Salici, in entrambi i sensi di marcia.

PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE

L'Ufficio Tecnico comunale è incaricato della collocazione della regolare prescritta segnaletica.

È fatto obbligo a chiunque spetta di rispettare e fare rispettare la presente Ordinanza, che sostituisce e modifica temporaneamente ogni altro precedente atto, nelle parti in contrasto con essa.

È fatto obbligo all'organizzatore della manifestazione e a chi materialmente esegue l'occupazione di rispettare le prescrizioni in materia di **safety and security**, a carico del Comune di Pescantina la chiusura del ponte di collegamento tra i due comuni con l'apposizione di transenne e di predisporre le necessarie limitazioni fisiche al transito dei veicoli, quali: new jersey in cemento, barriere antiterrorismo o anche veicoli posti trasversalmente al senso di marcia, con presenza sul posto di personale munito di chiavi per l'eventuale spostamento degli stessi in caso di necessità a carico degli organizzatori della manifestazione.

Ogni provvedimento di viabilità in contrasto con la presente ordinanza, e con la stessa estensione temporale nel tratto interessato, è sospeso. Si sottolinea che gli obblighi e i divieti istituiti ai sensi dell'art. 38 del C.d.S. avranno vigore e saranno implicitamente sospesi con il posizionamento e la rimozione della relativa segnaletica da parte della ditta responsabile.

È fatto obbligo a chiunque di rispettare il presente provvedimento osservando le disposizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione e i trasgressori verranno puniti a norma di legge.

Viene demandata agli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento.

A norma dell'art. 5 della Legge n° 241/1990, il responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Fabio Perella Comandante del Corpo di Polizia Locale.

DESTINATARI DELL'ATTO

Il presente atto deve essere reso noto a tutta la cittadinanza attraverso la pubblicazione all'albo online e sul sito internet del Comune di Bussolengo nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente.

Copia della presente viene trasmessa a:

- ☐ Comando Stazione Carabinieri – Bussolengo;
- ☐ SUEM 118 Verona;
- ☐ poliziale@comune.pescantina.vr.it Corpo di Polizia Locale – via Madonna, 47 37026 - Pescantina (VR).
- ☐ corrado.ridolfi@comune.bussolengo.vr.it
- ☐ manifestazioni@comune.bussolengo.vr.it
- ☐ magazzino.comunebussolengo@gmail.com
- ☐ protocollo.atv@pec.it

RICORSO

- A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto (legge 6 dicembre 1971, n. 1034).
- In alternativa, e per i soli motivi di legittimità è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
- Ai sensi degli artt. 21 – quinquies e 21 – nonies della Legge n. 241/1990 è possibile presentare, sussistendone le condizioni, istanza di revisione o annullamento in autotutela del presente provvedimento.

Istruttore Direttivo Polizia Municipale
PERELLA FABIO / ArubaPEC S.p.A.